

Obbligo di conoscenza da parte del giudice - Insussistenza -
Indicazione ed allegazione di parte - Necessità - Fattispecie. Corte
di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16089 del 20/07/2007

L'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili
alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle
norme giuridiche secondarie ed agli atti amministrativi. (La S.C. ha
affermato, nella specie, che il provvedimento della Conferenza
Episcopale Italiana, che determina il limite degli importi dei
contratti da assoggettare a preventiva autorizzazione, ha natura di
atto amministrativo interno all'ordinamento ecclesiastico e, pertanto,
deve essere espressamente indicato ed allegato dalla parte che intende
avvalersene).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16089 del 20/07/2007